

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)»

del 13 dicembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui
salari minimi)», depositata il 23 gennaio 2012²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 gennaio 2013³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 23 gennaio 2012 «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 110a (nuovo) Protezione dei salari

¹ La Confederazione e i Cantoni adottano misure intese a proteggere i salari sul mercato del lavoro.

² A tal fine, promuovono in particolare la determinazione nei contratti collettivi di lavoro di salari minimi usuali per il luogo, la professione e il ramo, nonché la loro osservanza.

³ La Confederazione stabilisce un salario minimo legale. Quest'ultimo vale per tutti i lavoratori come limite inferiore vincolante del salario. Per rapporti di lavoro particolari, la Confederazione può emanare normative derogatorie.

⁴ Il salario minimo legale è adeguato periodicamente all'evoluzione dei salari e dei prezzi, ma almeno nella misura dell'indice delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

⁵ Le normative derogatorie e gli adeguamenti del salario minimo all'evoluzione dei salari e dei prezzi sono emanati con la collaborazione delle parti sociali.

⁶ I Cantoni possono stabilire supplementi vincolanti al salario minimo legale.

¹ RS 101

² FF 2012 2715

³ FF 2013 1073

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8⁴ (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 110a (Protezione dei salari)

¹ Il salario minimo legale ammonta a 22 franchi all'ora. All'entrata in vigore dell'articolo 110a sarà aggiunta l'evoluzione dei salari e dei prezzi di cui all'articolo 110a capoverso 4 intervenuta dall'anno 2011.

² I Cantoni designano l'autorità competente per l'esecuzione del salario minimo legale.

³ Il Consiglio federale pone in vigore l'articolo 110a al più tardi tre anni dopo la sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

⁴ Se entro tale termine non sarà posta in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza, con la collaborazione delle parti sociali, le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2013

Il presidente: Hannes Germann
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2013

Il presidente: Ruedi Lustenberger
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.